

STATUTO

U.Di.Con. Regionale Emilia Romagna APS – Unione per la Difesa dei Consumatori

ART. 1 – COSTITUZIONE - DURATA- FINALITA'- COMPETENZE

Il presente statuto disciplina l'attività dell'**U.Di.Con. Regionale Emilia Romagna APS** – Unione per la Difesa dei Consumatori. L'U.Di.Con Regionale Emilia Romagna è un'organizzazione senza scopo di lucro, autonoma, libera, democratica ed apartitica, costituita in data Ventisei Marzo duemilanove. Ha Sede Legale in Bologna, via Barozzi, 4.

L'Associazione Regionale è costituita dagli associati e dai delegati eletti dall'Assemblea consiliare delle Associazioni Provinciali, presenti sul territorio Regionale, in ragione della rappresentatività espressa da ciascuna di esse. L'Associazione Regionale è un'Associazione non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica ed ha durata illimitata.

L'Associazione Regionale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli Associati nell'ambito regionale, firma gli accordi regionali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il Territorio Regionale, onde garantire un modus operandi omogeneo.

Alla struttura Regionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, delle politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione nell'ambito del Territorio Regionale di propria competenza.

Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto regionale e nazionale.

L'Associazione Regionale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

Pertanto: si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; ha un proprio patrimonio; redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario; decide la propria gestione; elegge gli Organi statutari; delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

L'Associazione Regionale effettua, altresì, le prestazioni di servizi che rientrano tra le finalità istituzionali. L'Associazione Regionale, nella propria autonomia, organizza qualsiasi iniziativa, nell'interesse generale degli Associati, secondo gli orientamenti dell'Assemblea del Consiglio Regionale, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 2 - FINALITA'

Le finalità dell'Associazione regionale dell'U.Di.Con. sono conformi a quelle dell'Associazione Nazionale alla quale aderisce e si colloca come una diramazione territoriale della stessa, pertanto, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L'U.Di.Con. Regionale Emilia Romagna fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale. L'U.Di.Con. Regionale Emilia Romagna si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.

L'U.Di.Con. Regionale Emilia Romagna persegue i suoi scopi a livello regionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in



tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

ART. 3 - ATTIVITÀ

L'U.Di.Con Regionale si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto a una adeguata informazione e a una pubblicità corretta;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- tutela dei diritti dell'inquilino in quanto consumatore;
- promuovere e tutelare il diritto all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A tal fine l'U.Di.Con Regionale si impegna a:

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere attività culturali su temi ambientali, su tutela del territorio in contrasto ai processi di impoverimento, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra cittadini a rischio di marginalità sociale.
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;



- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 4 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione Regionale:

- Assemblea Regionale;
- Consiglio Regionale;
- Presidenza regionale;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Organo di controllo;
- Revisore Legale dei Conti (qualora l'organo di controllo non eserciti il controllo contabile).

ART. 5 – ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è il massimo Organo dell'Associazione a livello regionale, essa si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Regionale dei Delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione Regionale.



L'assemblea è composta dai delegati eletti nelle associazioni territoriali in ragione della rappresentatività espressa da ciascuna di esse.

La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Presidente Regionale comunicare, alle sedi territoriali, la convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine dei lavori.

La convocazione avviene per iscritto (raccomandata e/o posta certificata), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea, ma può avvenire anche attraverso avviso (data certa) da affiggere presso la sede dell'Associazione. Il numero dei delegati spettanti alle Associazioni territoriali sarà stabilito dal Consiglio Regionale, in proporzione al numero complessivo degli associati a ciascuna di esse.

ART. 6 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Regionale;
 - a) elegge i membri del Consiglio Regionale;
 - b) elegge il Presidente Regionale;
 - c) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - d) elegge l'Organo di Controllo;
 - e) elegge il Revisore Legale dei Conti (qualora l'organo di controllo non eserciti il controllo contabile).
 - f) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;
 - g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati all'Assemblea Regionale.
 - h) approva il regolamento elettorale proposto dal Consiglio regionale;
 - i) approva il bilancio consuntivo qualora non siano superati i limiti di legge secondo la normativa vigente.
 - j) modifica in tutto o in parte lo statuto dell'Associazione regionale, previo voto favorevole di almeno due terzi dei delegati dell'Assemblea.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Regionale, sono vincolanti per tutti gli associati.

L'Assemblea Regionale è presieduta da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per le delibera di modifica dello Statuto, è richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei votanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Regionale elegge una Commissione elettorale, formata da tre membri, scelti a maggioranza dei presenti fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima.

È compito del Consiglio Regionale proporre le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Regionale alla sua apertura.

I risultati delle Assemblee regionali vengono immediatamente comunicati al Presidente Nazionale ed alla Presidenza Nazionale. Essi provvederanno a comunicare ai delegati nominati la notizia dell'Assemblea Nazionale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.



ART. 7 – CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque componenti e un massimo ventuno, compreso il Presidente Regionale. Esso dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Regionale:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Regionale;
- c) elegge nel proprio seno la Presidenza Regionale;
- d) approva i bilanci consuntivi e/o il bilancio sociale se si superano i limiti di legge in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- f) approva con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nonché da indicazioni di organi della pubblica amministrazione. E' comunque preclusa al Consiglio regionale la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione, alle competenze degli organi tutori, al rispetto del generale principio di democraticità e rappresentatività cui il presente statuto si ispira.

Il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza Regionale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente Regionale.

In via straordinaria può essere convocato con richiesta motivata da inoltrarsi alla Presidenza Regionale da parte del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri;

Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

I membri del Consiglio Regionale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Regionale.

Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8 – PRESIDENZA REGIONALE

La Presidenza Regionale è eletta nell'ambito del Consiglio Regionale. È composta da un massimo di sette membri, compreso il Presidente Regionale, eletti dal Consiglio Regionale a maggioranza dei presenti all'assemblea fra i suoi Componenti. Essa dura in carica 5 (cinque) anni.

La Presidenza Regionale:

- a) rappresenta l'Associazione Regionale ed attua l'azione, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dall'Assemblea regionale e dal Consiglio Regionale;
- a) predispose i bilanci preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte degli organi statuari competenti;
- b) integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione;
- c) elegge il Vice Presidente Regionale ed assegna ai dirigenti regionali deleghe specifiche nei vari settori operativi.

La Presidenza è presieduta dal Presidente Regionale che la convoca quando lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione Regionale e, comunque, in caso di inottemperanza di costui, è convocata da almeno un terzo dei suoi membri.



La Presidenza Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Regionale.

ART. 9 – PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto direttamente dall'Assemblea Regionale dell'Associazione, a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

In caso di dimissioni dello stesso, viene nominato direttamente dal Presidente Regionale dell'Associazione un commissario straordinario, fino all'espletamento delle operazioni congressuali conseguenti.

Il Presidente Regionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale;
- rappresenta in giudizio l'Associazione Regionale;
- convoca la Presidenza Regionale e, ove lo ritenga opportuno, le strutture periferiche;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- coordina, garantendo l'unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo;
- firma gli accordi nell'ambito regionale;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C.

ART. 10 - IL VICE - PRESIDENTE REGIONALE

In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione Regionale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale che assume tutti i poteri del Presidente Regionale.

Egli è eletto dalla Presidenza Regionale tra i suoi membri con la maggioranza dei presenti al voto.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, i cui componenti possono essere anche non iscritti all'Associazione, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Nella prima riunione si elegge il Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile, e i requisiti devono previsti dal co. 2, art. 2397 del Codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Regionale è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione Regionale ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

ART. 14 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione Regionale derivano: da contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre associazioni provinciali e/o territoriali; da contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente; dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati; dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati.

ART. 15 - ESERCIZI SOCIALI

Gli Esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso, predisposto dalla presidenza Regionale, viene trasmesso all'organo di controllo e se presente al revisore legale. Successivamente deve essere presentato agli organi statuari competenti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora vengano superati i limiti di legge, l'approvazione del bilancio sociale è demandata al Consiglio regionale.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, negli schemi di bilancio e/o nella relazione di missione.

Per la redazione del bilancio d'esercizio, l'Associazione utilizza gli schemi predisposti per gli enti del terzo settore e secondo la legislazione vigente.

ART. 16 – I SOCI

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne fanno espressa richiesta, senza alcuna distinzione di sesso, razza e religione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, partecipano alle assemblee territoriali degli associati e hanno diritto al voto.

ART. 17 – CRITERI DI AMMISSIONE

L'aspirante socio può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione o tramite il portale web, compilando e sottoscrivendo il modulo di adesione.

La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione, che in nessun caso è rimborsabile.

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statuari.



L'iscrizione comporta per il nuovo socio il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

ART. 18 – DIRITTI DEI SOCI

Gli associati hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata alla sede regionale. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I soci, inoltre, hanno diritto a:

- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e dei servizi erogati da organizzazioni o enti che sottoscrivono accordi o convenzioni con l'Associazione;
- Esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci e dei libri associativi;
- Accedere, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto e successive modifiche e integrazioni, alle cariche di rappresentanza e direzione ivi previste;
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

ART. 19 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati a:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- Versare la quota di adesione annua nei limiti stabiliti dal Consiglio nazionale (la quota versata non è rimborsabile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile);
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità e agli scopi dell'Associazione.

ART. 20 – RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Morosità;
- Mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente statuto e comportamento contrario agli dell'Associazione;
- Decesso.

La perdita dello status di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica ricoperta nell'Associazione.

ART. 21 – CARICHE SOCIALI E CRITERI DI ELEGGIBILITA'

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici.

Possono accedere alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale che dichiarino di rispettare e accettare le norme previste dal presente statuto.

Gli iscritti partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli organi dell'Associazione in occasione delle assemblee.

Tutte le delibere assembleari vengono adottate con le maggioranze e nei modi previsti nel presente statuto o, in mancanza di espressa regolamentazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.



Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dalla Presidenza regionale. La stessa, per impegni di carattere permanente del dirigente, ha facoltà di deliberare eventuale indennità di carica.

ART. 22 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione non sono incompatibili né con la qualità di socio, né tra di loro.

L'incarico di dirigente dell'Associazione a livello regionale non è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'organizzazione stessa.

ART. 23 – NORMA FINALE E TRANSITORIA


Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti interni. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme statutarie dell'Associazione Nazionale U.Di.Con. APS – UNIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI, alle norme del Codice del Terzo Settore e alla legislazione vigente prevista nel Codice del Terzo settore e successive modificazioni e alle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

Bologna, 01/10/2020

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente Regionale

Vincenzo Paldino



Il Segretario Verbalizzante


Debora Ferrari




AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	19 OTT. 2020	SERIE 3
N. 5157 CON € <i>Esente Pivato</i>		
IL DIRETTORE DELL'UO		

DR CARLO ACCARSI

Lorella Borolani



Certifico io sottoscritta LUCIA VALENTINA IMPALLOMENI, notaio in Modena, del distretto notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 16 settembre 2022, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero diciotto pagine fin qui e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto *"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"* Modena, nel mio studio in Strada Vignolese n. 64, il 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno)
File firmato digitalmente dal notaio Lucia Valentina Impallomeni



Firmato digitalmente da LUCIA
VALENTINA IMPALLOMENI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MODENA:80012070365